

intorno alla bontà degli affari proposti dai tecnici stessi, pareri che debbono riguardare non soltanto la scelta degli affari più vantaggiosi, ma anche lo scartare quelli che potrebbero danneggiare il buon funzionamento dell'azienda economica del demanio.

A tale scopo vorrei che il ministro assumesse in questo caso una maggiore latitudine e non nominasse i componenti il Consiglio d'amministrazione tra i funzionari tecnici del suo o di altri Ministeri, ma scegliesse invece sei persone di alta, notoria, sicura competenza in questioni di affari e di commercio. E questo perchè non si deve dimenticare che qui s'intende di costituire un organismo con indirizzo prevalentemente industriale: bisogna quindi dargli una certa libertà, renderlo agile e snodato più di quello che di solito non siano gli organismi burocratici, sulla cui competenza industriale e commerciale si ha ragione di avere molti dubbi. In caso diverso ricadiamo nel solito spirito di floboschismo e di flotecnicismo che dal punto di vista contabile, commerciale è certamente pernicioso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

LUZZATTI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Sono dolente, e sono sincero nel dirlo, di non potere accettare l'emendamento dell'onorevole Sanarelli. Accetto invece quello dell'onorevole Celli il quale vuole che del Consiglio d'amministrazione facciano parte due ispettori superiori del Genio civile e delle miniere, il direttore generale del tesoro e del demanio e il direttore dell'Istituto superiore forestale, poichè si tratta di elementi preziosi, che però rimangono sempre nella cerchia della responsabilità dell'amministrazione pubblica. Ma la facoltà di introdurre degli estranei, che non hanno nessun vincolo con lo Stato, in un'azienda così delicata, ove si tratta di deliberare espropriazioni, di vendere legname, di provvedere, in una parola, ad atti che hanno una riverberazione nella vita economica del paese, costituisce un pericolo troppo grave. Ed invero per nomine fatte a caso o fatte male, potrebbe anche avvenire che del Consiglio venissero a fare parte persone su cui dovrebbe esercitarsi il riscontro. Qui sorge una tale responsabilità, che io non saprei accettarla.

Prego l'onorevole Sanarelli di desistere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Sanarelli, insiste nel suo emendamento?

SANARELLI. Aderisco all'invito, gentilmente fattomi dall'onorevole ministro, e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Celli, accettato dall'onorevole ministro di agricoltura, è il seguente:

« Al secondo comma, dopo le parole: due ispettori superiori forestali, aggiungere: due ispettori superiori del Genio civile e delle miniere, il direttore generale del Tesoro e del Demanio, il direttore dell'Istituto superiore forestale ».

Pongo dunque a partito l'articolo 9 con questo emendamento, accettato dall'onorevole ministro di agricoltura.

(È approvato).

Art. 10.

Il demanio forestale dello Stato è formato:

- a) dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;
- b) dalle foreste demaniali ora amministrate dal Ministero delle finanze;
- c) dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;
- d) dai terreni boscati o nudi acquistati o espropriati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;
- e) dai terreni rimboscanti o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero di agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale.

I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico, approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale ».

A questo articolo Governo e Commissione, d'accordo, propongono il seguente emendamento:

« Dopo la lettera c), sostituire:

d) dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in